

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3449-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza l'11 gennaio 2006

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno di Svezia sulla cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 29 novembre 2001

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
e col Ministro per i beni e le attività culturali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2005

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo pro- posto dalla Commissione	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo che il Governo intende ratificare è indirizzato a ricondurre a un unico quadro normativo il complesso dei rapporti bilaterali fra Italia e Svezia nel campo della cooperazione culturale, didattica, scientifica e tecnologica, al fine di realizzare un contesto coerente nell'ambito del quale tali relazioni si possano intensificare. In questi settori, peraltro, si tratta del primo atto concluso fra i due Paesi ed esso rappresenta dunque un prezioso strumento di promozione della politica culturale verso il Regno di Svezia, che appare essere particolarmente ricettivo e interessato agli scambi scientifici e appunto culturali con l'Italia. Di tale crescita dell'interscambio nei comparti menzionati potranno inoltre beneficiare il settore turistico, quello della ricerca e conseguentemente lo sviluppo delle applicazioni industriali.

Quanto ai soggetti direttamente coinvolti dall'Accordo, essi comprendono le rispettive istituzioni competenti per i beni culturali e ambientali, nonché gli archivi, le biblioteche e i musei, i quali restano impegnati a scambiarsi informazioni, documentazione ed esperti, con particolare riguardo alla collaborazione in tema di conservazione e restauro dei beni culturali, alla promozione della tutela del relativo patrimonio e alla gestione del paesaggio culturale. Nell'ambito poi scolastico e universitario, verranno favoriti scambi di esperti, professori e ricercatori e l'offerta su base di reciprocità di borse di

studio a studenti e laureati, promuovendosi nel contempo la realizzazione di progetti di comune interesse.

Verranno inoltre incentivati l'apprendimento delle rispettive lingue e una maggiore reciproca conoscenza del patrimonio culturale e artistico, anche attraverso le attività dell'Istituto italiano di cultura a Stoccolma e dell'Istituto svedese di studi classici a Roma, nonché mediante la pubblicazione e la traduzione di saggi e romanzi dell'altro Paese e la partecipazione alle fiere librerie delle due Parti, che vengono opportunamente incoraggiate. Ulteriori disposizioni sono poi volte a combattere il traffico illecito di opere d'arte utilizzando gli strumenti normativi offerti dalla Convenzione dell'Unesco in materia. È infine prevista una politica di favore per gli scambi sia di artisti, con relativa partecipazione a *festival* e altri eventi nel campo della musica, della danza, delle arti figurative, del cinema e del teatro, sia di programmi culturali e *film* per la radio, la televisione e le istituzioni cinematografiche, sia ancora nell'ambito delle attività giovanili e sportive.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, nel testo come emendato.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

20 dicembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FRANCO Paolo)

14 dicembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, preso atto delle precisazioni fornite dal Governo, secondo cui:

– in relazione agli accordi di cooperazione tra le università, di cui all'articolo 2 dell'Accordo, e alle attività di cui all'articolo 3, gli importi rispettivamente quantificati nella relazione tecnica sono da considerare limiti massimi di spesa, entro i quali dovranno essere realizzate le attività programmate, sulla base delle intese intervenute tra i rispettivi Paesi;

– l'onere previsto al medesimo articolo 2 per l'invio dei funzionari per definire i programmi scolastici riguarda solo il primo anno dell'Accordo;

– l'onere relativo alla cooperazione nei settori della musica, della danza, delle arti figurative, del teatro e della cinematografia di cui all'articolo 8 dell'Accordo, è ricompreso nella spesa quantificata dalla relazione tecnica per lo svolgimento delle analoghe attività artistiche e culturali previste all'articolo 3;

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al primo periodo dell'articolo 3, comma 1, le parole: «2005», «2006» e «2007» siano sostituite, rispettivamente, dalle altre: «2006», «2007» e «2008», che, al secondo periodo del medesimo comma, le parole: «2005-2007», siano sostituite dalle seguenti: «2006-2008», e che le parole: «per l'anno finanziario 2005», siano sostituite dalle altre: «per l'anno finanziario 2006»,.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno di Svezia sulla cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 29 novembre 2001.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 815.940 per l'anno 2005, di euro 796.460 per l'anno 2006 e di euro 808.635 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 815.940 per l'anno **2006**, di euro 796.460 per l'anno **2007** e di euro 808.635 annui a decorrere dall'anno **2008**. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2006-2008**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario **2006**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Identico

